

PRIN2020

Sustainable Vertical Farming – VFARM

2020ELWM82



**CONSORTIUM AGREEMENT
(di seguito, anche definito “Accordo”)**

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (di seguito, “DISTAL” o “Capofila”) con sede in Bologna (Italia), Viale G. Fanin 44, rappresentato dalla Direttrice di Dipartimento Prof.ssa Rosalba Lanciotti, autorizzata alla stipula del presente Accordo con delibera della Giunta del Dipartimento del 06/04/2022;

E

Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Napoli (Italia), al Corso Umberto I n. 40, C.F. 00876220633, P.IVA n. 00876220633, attraverso il Dipartimento di Agraria (di seguito “DiA”), con sede in Portici (NA), Italia, Via Università 100, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Danilo Ercolini, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera della Giunta di Dipartimento del 13/02/2023;

E

Università degli Studi di PADOVA, con sede legale in Padova (Italia), alla Via VIII Febbraio n. 2, C.F. 80006480281, P.IVA n. 00742430283, attraverso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) con sede in Legnaro (PD), Italia, Viale dell’Università 16, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Gianni Barcaccia, autorizzato alla stipula del presente Accordo con Decreto d’urgenza del 01/03/2023;

E

Università degli Studi di TORINO, con sede legale in Torino (Italia), alla Via Verdi n. 8, C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010, attraverso il Dipartimento SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (di seguito DISAFA), con sede in Grugliasco (Italia), Largo Braccini, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Carlo Grignani, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/01/2023;

(di seguito, congiuntamente, le “Parti” o i "proponenti/partecipanti" e, singolarmente, la “Parte”),

PREMESSO CHE

- Con decreto Direttoriale MUR del 12 novembre 2021 è stata approvata la graduatoria relativa al settore LS9 dei progetti presentati nell'ambito del Bando PRIN 2020 (Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020), finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;
- con decreto Direttoriale MUR del 7 febbraio 2022 è stata approvata la ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore LS9 con l'indicazione, per ogni progetto, del codice Cineca, il nome del coordinatore nazionale e per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca ed il contributo totale.
- con decreto Direttoriale MUR del 7 febbraio 2022 la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del decreto stesso ovvero l'8 maggio 2022 e che le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale, l'8 maggio 2025.
- con decreto Direttoriale MUR del 7 febbraio 2022 viene stabilito che ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi e che fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità;
- con D.M. n. 443 del 10 agosto 2020 e con l'Allegato 2, parte integrante del bando PRIN 2020, vengono elencati i criteri di eleggibilità delle spese.
- Da progetto PRIN2020 *Sustainable Vertical Farming* - VFARM (2020ELWM82) è previsto come deliverable (D1.2 – pag. 46), la stipula del presente Accordo privato tra le Parti al fine di regolamentare i diritti e gli obblighi tra le stesse, per il raggiungimento degli obiettivi di Progetto. Quanto riportato
-

nel presente Accordo va ad integrare le disposizioni Ministeriali e non contiene indicazioni contrarie ad esse.

-

Definizioni: Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- a. “Capofila”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’Ente Finanziatore per quanto concerne l’esecuzione del presente Progetto;
- b. “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;
- c. “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- d. “Risultati”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;

- e. “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

OGGETTO

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto di ricerca dal titolo “Sustainable Vertical Farming – Vfarm” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito “Ministero”) mediante il bando 2020 PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE, secondo le modalità, i contenuti e i costi delineati nel Progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

L’Accordo di Partenariato è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli:

Art. 1 (Impegni delle Parti)

Le Parti si obbligano a svolgere le attività a loro affidate secondo quando indicato nel Progetto.

- a) Ciascuna Parte seguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati a ciascuna.
- b) Le Parti sono tenute all’elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione relativa all’attività svolta, compresa la relazione finale.
- c) Le Parti si impegnano a trasmettere al capofila il rendiconto amministrativo, finanziario e tecnico a cadenza annuale.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Ciascuna Parte risponderà, nei confronti delle altre Parti, dei danni a loro causati dall'inosservanza delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo e poste a suo carico.

Nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a una Parte diversa dal Capofila, quest'ultimo avrà il compito di agire nei confronti della Parte inadempiente anche per conto delle altre Parti.

Art. 2 (Doveri del Capofila)

Il Capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari alla gestione del progetto nei confronti dell'Ente Finanziatore, nonché:

- a coordinare gli aspetti amministrativi e tecnici correnti;
- a coordinare i rapporti con il Ministero;
- a monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascuna Parte e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del Progetto;
- a comunicare per iscritto al Ministero la sostituzione o la rinuncia di una Parte, nel caso in cui queste si verificano dopo l'avvio del Progetto, e, in caso di rinuncia, determinare in accordo con le Parti azioni di mitigazione.

In particolare esso assume:

- a) il coordinamento generale e scientifico del Progetto;
- b) il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio.

Art. 3 (Coordinamento e gestione)

Al fine di ottimizzare le competenze e le capacità dei soggetti proponenti, il Progetto si baserà su un solido schema manageriale, in grado di far fronte alla complessità di un progetto che prevede l'interazione di enti quali imprese di diversa dimensione e di diversi settori di attività.

Al fine di garantire un'efficace gestione del Progetto, le Parti istituiscono un Comitato di Gestione, costituito da un rappresentante di ciascuna Parte. Questo sarà convocato con cadenza semestrale, anche in via telematica.

In particolare, il Comitato di gestione del Progetto sarà composto dai seguenti elementi:

- Coordinatore

– Responsabili di Azione

Coordinatore

Il Coordinatore avrà la responsabilità gestionale ed operativa dell'intero Progetto. In particolare:

- avrà il ruolo di coordinare le attività di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, supportato dal Comitato di Gestione;
- avrà il compito di gestire le relazioni con il Ministero e con le strutture competenti;
- avrà il compito di monitorare le attività del Progetto, predisponendo inoltre la documentazione necessaria per la reportistica delle attività.
- avrà il compito di coordinare il contributo scientifico e tecnico dei beneficiari;
- avrà il compito di verificare la coerenza tecnico-scientifica delle attività con gli obiettivi del Progetto;
- validerà i risultati tecnico-scientifici del Progetto;
- verificherà la documentazione tecnica prodotta.

Responsabili di azione

Il Progetto è strutturato in azioni, ciascuna delle quali mira a fornire un preciso contributo per il raggiungimento dei risultati di Progetto. Ciascuna azione sarà gestita da un soggetto responsabile.

I responsabili di azione avranno il compito di svolgere le seguenti attività:

- coordinare i contributi dei partecipanti coinvolti in ciascuna azione per il raggiungimento degli obiettivi finali;
- monitorare i costi e le risorse impiegate per la realizzazione delle attività;
- coordinare le attività della propria azione in coerenza con le attività previste per le altre azioni;
- proporre eventuali modifiche al piano di lavoro;
- predisporre gli output richiesti;
- predisporre la documentazione di reportistica e rendicontazione.

Art. 4 (Controllo e ripartizione delle spese)

Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dal decreto del 12/11/2021, dall'Avviso e dal successivo Decreto di Ammissione al Contributo, per le spese sostenute nell'ambito del Progetto. Ognuno è responsabile per la parte di propria spettanza con riferimento a quanto indicato nel Bando.

Art. 5 (Realizzazione del Progetto)

Nel caso si verificassero atti o motivi di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, le Parti rimanenti si impegnano a identificare soluzioni atte alla completa

realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 6 (Suddivisione competenze, costi e spese)

Ciascuna Parte, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività del Progetto secondo quanto previsto dallo stesso e come riassunto nella tabella di seguito riportata.

AZIONE	Responsabile di Azione	Output	Responsabile di output
Azione 1 - WP1 COORDINAMENTO	UNIBO	D 1.1 Un framework di gestione del progetto;	UNIBO
		D 1.2 Consortium Agreement	UNIBO
		D 1.3 Piano di gestione dei dati	UNIBO
		D 1.4 Protocollo di monitoraggio	UNIBO
		D 1.5 e D 1.6 rendiconti finanziari periodici (anno1 e anno 2)	UNIBO
		D 1.7 rendiconto finanziario finale	UNIBO
		Azione 2 - WP2 Adattabilità di 7 tipologie di prodotti al vertical farming	UNIPD
D 2.2 Microgreens. Test su (a) substrati, (b) nutrizione minerale, (c) bio-fortificazione (con selenato di sodio o ioduro di potassio)	UNINA E UNITO		
D 2.3 Fiori edibili. Test su (a) sistema fuori suolo, (b) substrati, (c) gestione della luce	UNITO		
D 2.4 Spezie. Test su (a) sistemi fuori suolo, (b) gestione della luce per lo zafferano, (c) gestione della luce e (d) uso di impollinatori vs impollinazione manuale per la vaniglia	UNINA, UNITO E UNIBO		
D 2.5 Piccoli frutti. Test su (a) induzione fiorale tramite gestione di fotoperiodo e temperatura, (b) nutrizione minerale, (c) resa ed efficienza nell'uso delle risorse, (d) gestione fitopatologica	UNIBO		
D 2.6 Funghi. Test su (a) substrati, (b) metodi di coltivazione e sistemi di gestione dell'acqua, (c) gestione luce, (d) gestione di temperatura e CO2	UNIPD		
D 2.7 Acquaponica. Test su (a) sistemi fuori suolo, (b) specie ittiche e / o densità di allevamento, (c) specie vegetali, (d) efficienza nell'uso delle risorse	UNIPD, UNIBO, UNINA		
Azione 3 - WP3 Soluzioni tecnologiche per la coltivazione in vertical farms	UNINA	D 3.1 Sistemi di coltivazione. Progettazione di una soluzione ottimale di coltivazione specie-specifica (aeronica vs flusso e riflusso) e implementazione di prototipi	UNIBO
		D 3.2 Illuminazione artificiale. Integrazione della luce verde, rossa lontana e UV nello spettro RB e modulazione in funzione della fase fenologica della pianta e degli obiettivi colturali	UNIBO
		D 3.3 Tecnologie al plasma. Uso della PAW per il controllo dei patogeni e aumento delle rese	UNIBO
		D 3.4 Sensori. Utilizzo di strumenti diagnostici e modellazione 3-D delle piante per la fenotipizzazione delle colture e integrazione in strumenti di controllo automatizzati tramite DSS	UNIBO, UNINA, UNIPD, UNITO
		D 3.5 Identificazione di strategie per una migliore efficienza nell'uso dell'energia e dell'acqua	UNIBO, UNITO, UNINA, UNIPD

Azione 4 - WP4 Valutazione della sostenibilità, quadro normativo e di mercato per il vertical farming	UNIBO	D 4.1 Revisione dello stato dell'arte nella valutazione ambientale ed economica delle vertical farms e dei relativi prodotti per definire quadro metodologico da applicare tramite LCA e LCC	UNIBO
		D 4.2 Ottenimento dati primari dell'inventario del ciclo di vita	UNIBO
		D 4.3 Valutazione dell'impatto del ciclo di vita	UNIBO
		D 4.4 Analisi sociale e di mercato	UNIBO
		D 4.5 Analisi strategica	UNIBO
Azione 5 - WP5 Progettazione di due sistemi ottimizzati per il vertical farmin	UNITO	D 5.1 Progettazione e analisi di sostenibilità di container-type vertical farm	UNITO
		D 5.2 Progettazione e analisi di sostenibilità di warehouse-type vertical farm	UNIBO
Azione 6 - WP6 Disseminazione e valorizzazione dei risultati	UNIPD	D 6.1 Piano di disseminazione	UNIPD
		D 6.2 Sito web di progetto	UNIPD
		D 6.3 Trasferimento degli inventari del ciclo di vita al database ILCD	UNIPD
		D 6.4 Pubblicazione di almeno 12 articoli scientifici	UNIPD
		D 6.5 Video promozionale	UNIPD
		D 6.6 Organizzazione di 6 workshop	UNIPD
		D 6.7 Presentazione di almeno 2 brevetti	UNIPD

Il costo totale del progetto ammesso al finanziamento corrisponde a 849.250,00 € di cui il contributo MUR corrisponde a 727.456,00 €.

La suddivisione dei costi delle Unità è di seguito dettagliata:

n°	Sede dell'Unità *	Responsabile Scientifico	Contributo MIUR per ricerca	Cofinanziamento Ateneo/Ente	Costo Totale
1.	Università degli Studi di BOLOGNA	ORSINI Francesco	313.456	32.280	345.736
2.	Università degli Studi di Napoli Federico II	DE PASCALE Stefania	152.000	33.895	185.895
3.	Università degli Studi di PADOVA	SAMBO Paolo	126.000	27.759	153.759
4.	Università degli Studi di TORINO	NICOLA Silvana	136.000	27.860	163.860
Totale			727.456	121.794	849.250

Art. 7 (Proprietà dei risultati e ripartizione della proprietà intellettuale e industriale)

Le Parti, con la sottoscrizione del seguente Accordo, disciplinano anche la proprietà intellettuale e industriale e l'utilizzo dei risultati del Progetto, secondo quanto nel seguito previsto.

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Terminato il Progetto, il diritto d'uso delle conoscenze pre-esistenti decadrà di diritto.

Le stesse conoscenze pre-esistenti, qualora necessarie per lo sfruttamento di conoscenze generate nel Progetto, sono messe a disposizione a condizioni di mercato, da concordarsi tra le Parti con accordi specifici, fatta salva l'esistenza di specifiche restrizioni preesistenti.

Le conoscenze sviluppate nell'ambito del Progetto (nel seguito definite "Risultati") sono messe a disposizione gratuitamente delle altre Parti, quando necessarie per la realizzazione delle attività del Progetto e per il solo periodo necessario alla sua realizzazione.

I Risultati sono attribuiti in proprietà alle Parti che hanno svolto le attività che hanno portato al raggiungimento del risultato.

Qualora il Risultato venisse conseguito da una sola Parte senza alcun contributo, di alcun tipo, delle altre Parti, tale Parte titolare sarà libera di decidere se proteggere o meno il Risultato e avrà illimitata facoltà di sfruttamento dello stesso

Se, al contrario, più Parti hanno partecipato insieme alla realizzazione del Risultato, è prevista la contitolarità tra le stesse con quote attribuite alle Parti interessate, che saranno stabilite in base all'apporto inventivo o creativo.

Qualora i Risultati possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, le Parti si impegnano a fare tutto quanto necessario per assicurare una protezione adeguata ed efficace ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, stipulando tra loro specifici accordi scritti nei quali siano regolamentate le quote di titolarità, le modalità di protezione, gestione e valorizzazione dei Risultati, la suddivisione dei costi e l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento e relativa compensazione. Tali accordi dovranno necessariamente prevedere, inter alia, un diritto di prelazione all'acquisto delle quote di titolarità di una Parte in capo alle altre Parti.

La diffusione delle conoscenze generate nel Progetto a cura di una singola Parte è consentita a condizione che non pregiudichi le opportunità di sfruttamento o di protezione delle conoscenze generate dalle altre Parti e/o non sia in violazione degli obblighi di riservatezza previsti nell'Accordo.

Ciascuna Parte manleva e tiene indenne le altre Parti da eventuali pretese del proprio personale per i compensi relativi ad eventuali attività inventive ai sensi della normativa applicabile.

ART. 8 (Pubblicazione dei risultati)

Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, previa richiesta scritta di pubblicazione indirizzata alle altre Parti coinvolte, la quale dovrà fornire una risposta entro 50 giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso alla pubblicazione è da considerarsi concesso in caso di silenzio protratto oltre i 50 giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione dei risultati. L'opposizione alla richiesta di pubblicazione potrà avvenire solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà industriale e sullo sviluppo industriale di detti risultati e comunque, salvo diverso accordo, per un tempo non superiore a mesi 6 dalla comunicazione dell'intenzione di procedere alla pubblicazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo delle altre Parti.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta alle altre Parti da fornire entro 50 giorni dalla richiesta.

ART. 9 (Assicurazioni e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale che dovesse essere chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in esecuzione delle attività del Progetto.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del Progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 10 (Responsabilità)

Fermo restando il presente Accordo, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari, gravano singolarmente su ciascuna di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Ogni ingiustificato comportamento di una Parte che conduca alla decadenza dei benefici, incluso ma non limitato a - mancata o non veritiera rendicontazione da parte della stessa Parte, inadempimenti agli obblighi previsti dal Bando, dichiarazioni mendaci - determina la responsabilità della Parte stessa per i danni subiti da ciascuna delle altre Parti.

ART. 11 (*Divieto di utilizzo del logo*)

Il logo di ciascuna Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti solo previa autorizzazione scritta.

ART. 12 (*Mancato rispetto degli obblighi o ritardi*)

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi che possano ritardare e/o mettere in pericolo la realizzazione del Progetto da parte di una Parte, questa ha l'obbligo di informare immediatamente il Capofila fornendogli tutte le informazioni necessarie.

Qualora una Parte dovesse essere inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta via PEC, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese dal verificarsi dell'inadempimento.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila sentite le altre Parti, potrà decidere di escludere la Parte inadempiente dal Progetto, dandone immediata comunicazione scritta al Ministero.

ART. 13 (*Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta*)

Ciascuna Parte si obbliga ad informare le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentono il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno delle altre Parti. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

Art. 14 (*Riservatezza*)

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il Know-how, nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro ed espressamente qualificate come "riservate" o "confidenziali".

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo, fatto salvo il formale benessere dell'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente

comunicare a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'Autorità richiedente.

Art. 15 (Validità)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alle verifiche tecniche, amministrative contabili effettuate a carico di ciascuno dei beneficiari e dei partecipanti al Progetto.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o l'Ente Finanziatore tali da rendere applicabile il presente Accordo.

Art.16 (Modifiche del presente atto)

Qualsiasi atto modificativo del presente Accordo richiede la forma scritta e dovrà essere accettato e sottoscritto unanimemente dalle Parti.

Art. 17 (Diritto applicabile - Foro competente)

Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Il Foro di Bologna sarà competente in via esclusiva a giudicare in ordine a qualunque controversia nascente dal presente Accordo, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente e/o alternativamente competente.

Art. 18 (Privacy)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precedente alla stipulazione dell'Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo.

Le Parti dichiarano di essere informate sulle disposizioni sulla "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

DISTAL fa riferimento all'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna all'indirizzo: www.unibo.it/privacy.

DiA fa riferimento al DR/2021/1226 del 19/03/2021: Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, all'indirizzo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

DISAFA fa riferimento all'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale dell'Università di Torino all'indirizzo: <https://www.unito.it/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e all'informativa presente alla pagina:

https://www.unito.it/sites/default/files/informativa_privacy_versione_luglio_2022.pdf

UNIPD fa riferimento all'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale dell'Università di Padova all'indirizzo: <https://www.unipd.it/privacy>

Il presente testo è frutto di una specifica negoziazione in relazione ad ogni sua clausola e pertanto non possono trovare applicazione le disposizioni degli artt. 1341-1342 c.c. con riguardo alla approvazione espressa di determinate clausole.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

per DISTAL
Prof.ssa Rosalba Lanciotti
Direttore del Dipartimento

Per DiA
Prof. Danilo Ercolini
Direttore del Dipartimento

Per DISAFA
Prof. Carlo Grignani
Direttore del Dipartimento

Per DAFNAE
Prof. Gianni Barcaccia
Direttore del Dipartimento